

VERBALE DI ACCORDO
Assegno ordinario – FIS per “emergenza COVID-19”

Oggi 11 novembre 2020 si sono incontrati in via telematica:

- la Società **Dsquared2 Retail S.r.l.** (C.F. e Partita IVA 05384390968), in persona del Dott. Umberto Brogginì, legale rappresentante *pro-tempore*, assistito dagli avvocati Vittorio De Luca e Alessandra Zilla (di seguito la “**Società**”)
e
- **Filcams CGIL Nazionale**, rappresentata dal Dott. Luca De Zolt (di seguito “**Filcams**”)
- **Fisascat CISL Nazionale**, rappresentata dal Dott. Dario Campeotto (di seguito “**Fisascat**”)
- **Uiltucs UIL Nazionale**, rappresentata dal Dott. Emilio Fagnoli (di seguito “**Uiltucs**”)
(di seguito, congiuntamente, le “**Parti**”)

Premesso che

- la Società, operante nel settore del commercio al dettaglio di prodotti di abbigliamento a marchio Dsquared con punti vendita a Milano e a Roma, con lettera del 4 novembre 2020 ha avviato la procedura di consultazione sindacale per la richiesta di Assegno ordinario erogato dal FIS con causale “emergenza COVID-19” ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge n. 104/2020 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- la relativa comunicazione è stata trasmessa a mezzo PEC alle articolazioni territoriali di Milano e Roma delle OO.SS. FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL e UGL Terziario;
- la Società e le OO.SS. Nazionali Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL hanno concordato l’incontro dell’11 novembre 2020, da svolgersi in via telematica, per l’esame congiunto, dovendosi considerare accentrate in tale unica sede “telematica” l’esame congiunto per ogni sede e punto vendita interessato dalla sospensione;
- la Società ha illustrato le ragioni che hanno determinato la richiesta di assegno ordinario con causale “Emergenza COVID-19”;
- nello specifico la Società ha precisato che il protrarsi delle conseguenze negative generate dall’emergenza pandemica in atto e i conseguenti provvedimenti assunti dal Governo al fine di limitare la diffusione del virus hanno comportato e comportano la necessaria ulteriore attivazione di misure di sospensione temporanea del lavoro a salvaguardia del complessivo perimetro aziendale;
- l’andamento negativo si è significativamente ripercosso sugli indicatori economici e finanziari della nostra Società, particolarmente sul fatturato aziendale che nel primo semestre 2020 ammonta ad Euro 3.637.174, registrandosi una riduzione pari al 35,43% rispetto a quello conseguito nel corrispondente semestre 2019, pari ad Euro 5.632.969.
- le Parti hanno pertanto convenuto che il ricorso all’assegno ordinario erogato dal FIS sia lo strumento necessario al fine di ridurre al minimo l’impatto sociale derivante dallo stato di crisi in atto presso l’azienda;
- la Società ha quindi illustrato il numero di lavoratori interessati nonché l’entità e la natura temporanea delle sospensioni dei rapporti di lavoro;
- la Società ha inoltre confermato di aver fruito dell’assegno ordinario ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020), del D.L. n. 34/2020 nonché ai sensi del D.L. 52/2020, precisando che sono già state richieste e autorizzate n. 2 settimane di Assegno Ordinario – Fis con causale Covid-19 successive al 12 luglio 2020;
- le Parti hanno avviato un percorso di verifica della situazione emergenziale e delle ragioni che hanno condotto la Società alla richiesta di intervento dell’ammortizzatore sociale.



Tutto ciò premesso si concorda quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Al fine di superare la situazione di grave difficoltà causata dal virus COVID-19, non imputabile né alla Società né ai lavoratori, le Parti concordano sul ricorso, per l'intera popolazione di dipendenti come indentificati al punto 3 che segue, all'assegno ordinario erogato dal FIS con causale "emergenza COVID-19", ai sensi delle disposizioni sopra richiamate.
3. La richiesta di assegno ordinario verrà attuata con le seguenti modalità:
 - N. 38 lavoratori di cui:
 - o n. 17 presso l'unità di Via Verri 4 – 20121 Milano;
 - o n. 8 presso Via Carlo De Cristoforis 1 – 20124 Milano;
 - o n. 5 presso Via Santa Radegonda 3 - 20121 Milano;
 - o n. 8 presso Via Del Babuino 180/182 – 00187 Roma.
 - entità della riduzione: sospensione dal lavoro e/o contrazione dell'orario di lavoro fino a 40 ore settimanali;
 - durata prevedibile: essendo già state richieste ed autorizzate n. 2 settimane di Assegno Ordinario - Fis con causale Covid-19 successive al 12 luglio 2020:
 - o 7 settimane, anche non consecutive, a far data dal 02 novembre 2020 e, successivamente, compatibilmente con le prescrizioni di legge in oggetto, ulteriori 2 settimane da fruire entro il 31 dicembre 2020.
 - liquidazione degli importi spettanti ai dipendenti: anticipazione della prestazione da parte della Società con successivo conguaglio.
4. La Società ridurrà l'orario / sospenderà / richiamerà i lavoratori in servizio compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e valutate le caratteristiche professionali dei lavoratori, nell'ambito della fungibilità delle mansioni svolte. Le decisioni della Società saranno comunicate – ove possibile – con un preavviso di 36 ore.
5. Ove possibile e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali e valutate le caratteristiche professionali dei lavoratori, nell'ambito della fungibilità delle mansioni svolte, la Società: (i) effettuerà la rotazione del personale sospeso o con orario ridotto; (ii) effettuerà le riduzioni prioritariamente su base verticale, concentrando le prestazioni lavorative su intere giornate.
6. Quale trattamento di miglior favore, al precipuo scopo di mitigare la diminuzione economica insita nello strumento dell'assegno ordinario, la Società ha deciso di integrare il trattamento economico lordo mensile riconosciuto ai Dipendenti interessati dal presente ammortizzatore sociale, per ogni ora e/o giornata di effettiva sospensione della prestazione lavorativa, fino a raggiungere l'80% della retribuzione lorda mensile fissa ordinaria individualmente spettante, riparametrata per i part-time. L'integrazione sarà base di calcolo per i ratei della 13esima e della 14esima mensilità, nonché del TFR.
7. Con la sottoscrizione del presente Verbale le Parti si danno atto reciprocamente di aver esperito e positivamente conclusa la procedura di consultazione sindacale.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano - Roma, 11 novembre 2020

Per la Società

Dott. Umberto Brogginì

Per le Organizzazioni Sindacali

Filcams CGIL Nazionale

Fisascat CISL Nazionale

Uiltucs UIL Nazionale

